

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, CALAMIDA,
POLLICE, RONCHI, TAMINO**

Presentata il 23 gennaio 1984

Norme in materia di minoranze linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai opinione diffusa che la questione delle minoranze linguistiche esistenti nello Stato italiano debba trovare una sua sistemazione legislativa. Non paiono, infatti, più procrastinabili i tempi delle scelte senza una definitiva perdita di credibilità dello Stato democratico.

Il problema è, però, quello di legiferare entrando nel merito dei problemi senza eludere i nodi più difficili ed interpretando con pienezza le potestà che discendono dai principi costituzionali. Non partiamo da zero. Quanto è stato fatto per la minoranza tedesca in provincia di Bolzano, al di là di ogni valutazione in merito, sta ad indicare una potenzialità di intervento legislativo più che ragguardevole.

Ma cosa si chiede oggi ad una legge generale in materia di minoranze linguistiche? Si chiede soprattutto una griglia che permetta di interpretare quanto è stato fatto in alcuni casi e che contemporaneamente crei lo spazio per sviluppare

le scelte mancanti e le premesse per una loro operatività.

Qual'è la situazione attuale nella legislazione? Vi sono alcuni riconoscimenti di vario grado e con strumenti di tutela molto differenziati: per la minoranza tedesca in provincia di Bolzano, per la comunità francoprovenzale della Valle d'Aosta, per gli sloveni delle province di Trieste e Gorizia, per i ladini della provincia di Bolzano. Vi è inoltre, nello statuto di autonomia regionale, un riconoscimento per la lingua ladina in provincia di Trento, che però non è ancora diventata tutela per quella comunità, e vi è, in alcune leggi dello Stato e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la definizione della esistenza della lingua friulana.

Perciò il primo problema da affrontare è quello di definire, allo stato attuale dei fatti, quali sono le minoranze linguistiche. Non è questione di poco conto e non è questione di scelte puramente

scientifiche. È soprattutto identificazione politica di quelle comunità che, caratterizzate dall'utilizzo di codici linguistici appartenenti ad una storia linguistica diversa da quella della lingua italiana, possono trovare negli strumenti di valorizzazione di questa loro diversità una spinta per divenire soggetti attivi della loro storia all'interno dello Stato italiano.

Lo spirito di questa proposta di legge sta proprio qui: i riconoscimenti ed i diversi gradi di tutela non vanno attuati per eliminare eventuali pericoli per lo Stato mono-linguistico e mono-nazionale, nella speranza più o meno confessa di un'assimilazione a lungo termine; ma è lo Stato italiano che riconosce, nella diversità di alcune comunità e quindi della connotazione linguistica dei territori da esse abitati, uno strumento di ridefinizione organica sia della propria strutturazione democratica sia delle specificità delle politiche di valorizzazione territoriale.

Ed è in questo senso che, in linea di principio, l'intervento dello Stato a sostegno delle minoranze dovrà essere più profondo quanto più una minoranza è debole e quanto più ha difficoltà nella definizione dei processi di autoidentificazione. Sarà questa la prova concreta che lo Stato italiano considera la politica verso le minoranze come un proprio arricchimento, e non come un timoroso atto dovuto a coercizioni o a paure di conflitti e rotture più o meno esplicite nei suoi confronti.

Per questi motivi, e quindi come conseguente scelta politica, le minoranze linguistiche che, attualmente, possono essere considerate potenziali soggetti attivi di una sovranità territoriale riconosciuta e stimolata dallo Stato italiano sono le seguenti: francoprovenzale, friulana, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca. Per ognuna di queste minoranze non esiste soltanto un *minimum* di istituzioni culturali e politiche, ma vi è anche una sufficientemente definita unità territoriale che le può far rientrare pienamente nelle considerazioni sopra esposte.

Vi sono poi alcune minoranze linguistiche, scientificamente ormai ricono-

sciute ed anche dotate di significative istituzioni soprattutto culturali, che tuttavia presentano una articolazione territoriale più complessa, talvolta dispersa, con caratteristiche quasi di isola o di arcipelago linguistico, ma che comunque riteniamo siano doveroso soggetto di una adeguata legislazione di valorizzazione della propria diversità. Si tratta delle comunità linguistiche di origine albanese, catalana, croata, greca ed anche ulteriori insediamenti di comunità francoprovenzale, occitana e tedesca.

Il problema principale per un legislatore di fronte a questa situazione è quello di identificare un cammino certo affinché tutte queste minoranze linguistiche possano, nei tempi più rapidi possibili, godere di livelli reali di tutela e di valorizzazione delle proprie caratteristiche.

La via scelta con questa proposta di legge è quella di affidare, in tempi certi, a successive leggi dello Stato la definizione della tutela per le minoranze che rispondono a requisiti di compattezza dell'insediamento territoriale principale, e di affidare poi alle regioni le competenze per le altre comunità, fatta salva la necessità di intervento degli organi centrali per l'applicazione di normative di tutela non riconducibili a potestà regionali.

Nascono così le tabelle A e B allegate alla presente legge che, quindi, non costituiscono né una gerarchia di valore, né una delimitazione millimetrica, ma rappresentano uno strumento di riferimento sufficientemente elastico su cui possa poi basarsi la successiva attività legislativa o amministrativa dello Stato, delle regioni e di altri eventuali enti locali territoriali.

È doveroso segnalare che i riferimenti geografici per la costruzione delle tabelle A e B sono stati elaborati prendendo come base l'articolo « Le minoranze linguistiche della Repubblica Italiana » con le relative schede — a cura di Samo Pahor, segretario del Comitato federale per la Repubblica italiana dell'AIDLCM (Associazione internazionale per la difesa delle lingue e culture minacciate) in « Città e regione », anno 6, n. 3, giugno 1980, Guaraldi Editore, Firenze — che, a nostro avvi-

so, rappresenta quanto di più preciso sia stato prodotto in materia.

Rimane comunque una considerazione di fondo: questa è una legge quadro e di principio, mentre sul piano concreto per queste minoranze è necessario operare con strumenti legislativi tra loro separati. Si tratta di una strada obbligata, sia perché le diverse realtà linguistiche e territoriali abbisognano di risposte diversificate, sia perché alcune leggi di tutela già esistono.

Purtuttavia esistono alcuni riferimenti di carattere generale ai quali comunque è necessario attenersi per poter parlare di tutela in termini positivi ed efficaci. Questa proposta di legge, lasciando spazio ad ogni ulteriore specificazione, identifica alcuni livelli minimi per la definizione di materie che sarà poi necessario affrontare nel concreto sia nel campo linguistico sia in quello territoriale.

Nel primo caso è evidente che, per qualsiasi minoranza, esiste il problema di come si rapporta la lingua minoritaria al sistema scolastico, alle istituzioni, agli enti pubblici, all'informazione. Le risposte potranno essere diverse ma non potranno non esserci. La stessa proposta di legge dà più ampia elasticità per le soluzioni possibili riguardo alle minoranze della tabella B, anche per l'intreccio tra potestà statali e regionali, ma è evidente che una mancata definizione di queste materie costituirebbe una mancata risposta allo spirito dell'articolo 6 della Costituzione.

Di notevole rilievo — forse anche una novità in materia — è l'articolo 7 della presente proposta. In esso si prevede, di fatto, una potestà di veto alle istituzioni rappresentative territoriali, comuni, province e regioni, in cui sono insediate le minoranze, rispetto alle scelte di trasformazione territoriale che attualmente, in base ad un concetto di superiore interesse dello Stato, possono avvenire senza il consenso esplicito di tali istituzioni. Si tratta delle imposizioni di gravami militari, e con gradazioni diverse nel meccanismo decisionale, della localizzazione di

impianti di trasformazione energetica, di infrastrutture autostradali ecc.

Questo articolo non nasce dal nulla. Dietro ad esso stanno esperienze, anche drammatiche per le conseguenze sulle comunità delle minoranze linguistiche, di conflitti profondi che si sono avuti in questi decenni a causa proprio dei grandi processi di trasformazione territoriale. A tale proposito basta ricordare la grande viabilità progettata e realizzata a supporto del porto di Trieste e quello che ha significato per la minoranza slovena.

Il problema di fondo non è quello di esonerare le minoranze linguistiche da oneri di solidarietà verso l'intera comunità statale, ma quello di accettare il principio del diritto di una minoranza ad opporsi a trasformazioni territoriali che ne mettano in discussione le proprie caratteristiche costitutive, e quindi l'esistenza.

Per completezza con l'articolo 8 la presente proposta di legge introduce l'obbligo per lo Stato di dotarsi di una legge per la tutela linguistica e per la valorizzazione delle comunità Rom. Esse costituiscono una minoranza linguistica del tutto particolare, in quanto priva di un territorio di insediamento, ma proprio per questo diventa sempre più impellente una definizione dei meccanismi istituzionali per sostenere comunità che hanno pagato e pagano il prezzo di trasformazioni sociali e produttive oltretutto di pregiudizi, determinando spesso livelli di precarietà rispetto alle proprie potenzialità di espressione culturali ed economiche.

Per chiarezza finale vanno fatte alcune considerazioni per far sì che il confronto legislativo possa svilupparsi con contorni pienamente delineati.

Questa è una proposta di legge che, applicando l'articolo 6 della Costituzione, definisce uno schema interpretativo della tutela delle minoranze linguistiche sul piano individuale e su quello delle comunità. Questo problema non va confuso con quello della valorizzazione delle molteplici esperienze linguistiche e cul-

turali che hanno partecipato al processo di formazione e al crogiuolo di cui è composto il sistema linguistico italiano, così come hanno partecipato, con ruoli differenti, al processo di formazione dello Stato italiano.

È questo un importante tema da affrontare, se non altro per l'emergere nella società di una precisa domanda in questa direzione, ma è un altro problema. Così come è un altro problema, serio, di democrazia e di civiltà, la definizione di un sistema di garanzie linguistiche e culturali per i lavoratori stranieri ed i loro familiari che attualmente in Italia cominciano a diventare quantitativamente ragguardevoli.

Onorevoli colleghi, pare che in questa IX legislatura sarà finalmente possibile dare risposte ad attese delle minoranze linguistiche; attese che, in alcuni casi, datano ormai circa da quarant'anni limitatamente alla storia di questa Repubblica. Facciamo sì che queste risposte siano concrete ed adeguate. Ne deriverà un decisivo rafforzamento dello Stato democratico e della sua credibilità.

La proposta di legge che abbiamo voluto presentare ci sembra un contributo qualificante in questa direzione e perciò ci auguriamo che possa essere confortata dai voti di questo Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della presente legge sono minoranze linguistiche le comunità di origine tedesca, francoprovenzale, slovena, sarda, friulana, ladina, occitana, albanese, greca, croata, catalana nei rispettivi territori, compatti o frammentati, di insediamento tradizionale, come risulta dalle annesse tabelle A e B.

ART. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, con propri decreti, aventi valore di legge ordinaria, le norme di tutela per le minoranze linguistiche di cui all'annessa tabella A, che attualmente ne siano totalmente o parzialmente sprovviste.

I decreti di cui al primo comma devono tener conto delle differenti condizioni in cui vivono le minoranze linguistiche, anche dal punto di vista sociale ed economico, nonché del loro diverso grado di maturazione storica e di autoidentificazione. Le norme delegate devono prevedere particolari tutele per le minoranze linguistiche le cui condizioni sociali, economiche e culturali sono arretrate rispetto a quelle di altre minoranze.

ART. 3.

I decreti di tutela delle minoranze linguistiche emanati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono comunque contenere norme in materia scolastica, sui rapporti tra i cittadini e gli enti pubblici, sul sostegno alla cultura ed alla informazione nonché sulla toponomastica nella lingua della minoranza.

Tali decreti possono anche prevedere la delega all'attuazione e l'attribuzione di funzioni in materie specifiche alle regioni od altri enti locali competenti per territorio.

ART. 4.

La tutela delle minoranze di cui alla tabella B annessa alla presente legge, aventi caratteristiche di isola o di arcipelago linguistico, è demandata alle regioni ordinarie ed a quelle a statuto speciale, nonché alla provincia di Trento.

Le regioni e la provincia di Trento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione dei comuni di insediamento di tali minoranze linguistiche ed emanano, nello spirito dei principi enunciati al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, provvedimenti legislativi di valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico, culturale, etnografico e storico delle popolazioni residenti in tali comuni.

ART. 5.

Con riferimento ai territori delimitati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, il Governo della Repubblica è autorizzato altresì ad emanare, su richiesta degli enti delimitanti, entro il termine di sei mesi e previo assenso degli stessi enti, le norme di attuazione eventualmente necessarie per attuare provvedimenti di valorizzazione e tutela linguistica in campo scolastico, negli enti pubblici, nella toponomastica.

ART. 6.

La tutela delle minoranze prevista agli articoli 4 e 5 della presente legge deve ispirarsi a criteri di omogeneità e di uniformità degli interventi. A tale scopo, sia negli interventi regionali che nelle eventuali norme di attuazione per mate-

rie di competenza statale, devono essere favoriti, mediante specifiche strutture anche interregionali, i rapporti tra le comunità appartenenti alla medesima minoranza linguistica e con quelle di cui alla annessa tabella A.

ART. 7.

Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento delle minoranze linguistiche non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

In particolare, nei territori abitati da minoranze linguistiche e delimitati ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, i seguenti usi del territorio sono oggetto del consenso esplicito di cui al precedente comma, anche in difformità dalle leggi dello Stato attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

ART. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare con proprio decreto avente valore di legge ordinaria, secondo i principi della presente legge, norme per la valorizzazione delle particolarità linguistiche e per la tutela delle comunità Rom.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

Minoranza linguistica	Territorio di insediamento
—	—
	(Comuni appartenenti a)
Francoprovenzale	Valle d'Aosta e provincia di Torino.
Friulana	Province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.
Ladina	Province di Bolzano, Trento e Belluno.
Occitana	Province di Torino, Cuneo e Imperia.
Sarda	Sardegna.
Slovena	Province di Trieste, Gorizia e Udine.
Tedesca	Provincia di Bolzano.

TABELLA B.

Minoranza linguistica	Territorio di insediamento
—	—
	(Comuni appartenenti a)
Albanese	Province di Avellino, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Palermo, Pescara, Potenza.
Catalana	Provincia di Sassari.
Croata	Provincia di Campobasso.
Francoprovenzale	Provincia di Foggia.
Greca	Province di Lecce e Reggio Calabria.
Occitana	Provincia di Cosenza.
Tedesca	Province di Belluno, Novara, Trento, Udine, Vercelli, Verona, Vicenza e regione Valle d'Aosta.